

Allegato

PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI

	SENTENZA N.	RG. N.	DATA PUBBLICAZIONE	GIUDICE	TOTALE €.::	DATA DI EVENTUALE NOTIFICA DELLA SENTENZA	TERMINE DI CUI ALL'ART. 14 CO. 1 DL 669/1996	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	1275/2024	1850/2021	13/6/2024	CORTE D'APPELLO BO	23.920,00	10/07/2024	7/11/2024	FONDO RISCHI CONTENZIOSO – AVANZO GIA' APPLICATO AL CAP. 2155 1 DEL BILANCIO 2024
2	286/2024	147/2024	23/07/2024	CGT MO	7.066,04			CAP. 2150 0 DEL BILANCIO 2024
3	1196/2023	1466/2019	20/12/2023	CGTER - BO	1.709,12			CAP. 2150 0 DEL BILANCIO 2024
TOTALE					32.695,16			

ART. 14, COMMA 1, DL 669/1996 Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.